

75/3-12

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

31 MAGGIO 2012

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza del **31 Maggio 2012**, alle ore **18,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CARDILE, CASCIOLA, DANIELE, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, NOCCETTI, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE.**

In totale, con il Presidente, n. 21 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **CANELLI, GRASSANO, OLMEO e STALTERI.**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE AI SENSI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE PARZIALI

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE AI SENSI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE PARZIALI.

Il Presidente VALLE, di concerto con il Coordinatore della I^a Commissione MAGGIORA, riferisce:

Con nota prot. n. 8767 1.40 1/2012A dell'8 maggio 2012 la Divisione Servizi Tributarî, Catasto e Suolo Pubblico ha richiesto alla Circoscrizione il parere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2012-02217/013 avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modifiche parziali".

Le modifiche proposte al "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie", hanno il fine di precisare e aggiornare alcuni aspetti dell'organizzazione del servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso e di fornire utili chiarimenti normativi.

Per una migliore comprensione, alla deliberazione n. mecc. 2012-02217/013 è stato allegato il testo dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione con evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).

All'art. 5 (Domanda di autorizzazione), è stato aggiunto il seguente comma:

"6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il mancato ritiro nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i. (7)."

Tale modifica è motivata dall'esigenza di prevedere una specifica sanzione per il mancato ritiro dell'autorizzazione nei termini, necessariamente di entità ridotta rispetto a quella attualmente applicata ai casi di pubblicità abusiva.

Per introdurre una sanzione per il mancato ritiro dell'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio, è necessario definire uno specifico precetto.

All'art. 9 (Procedura autorizzatoria semplificata), comma 1, lett. b) si sostituisce "sette

giorni lavorativi” con “quindici giorni”. L’estensione della validità dell’autorizzazione provvisoria e del conseguente termine per la presentazione della domanda di autorizzazione completa in procedura semplificata permette agli utenti di predisporre la documentazione necessaria con maggiore flessibilità e di far fronte agli eventuali imprevisti che potrebbero presentarsi. Tale estensione risponde ad una specifica richiesta avanzata dall’associazione di categoria degli insegnanti.

All’art. 10 (Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati), comma 5, è stato sostituito il terzo punto dell’elenco con il seguente:

“- il mancato ritiro dell’autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine previsto dall’art. 5, comma 6, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 120 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l’intestatario dell’autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata.” Il combinato disposto di tale modifica con quella proposta all’art. 5 consente di differenziare la sanzione applicata in caso di mancato ritiro dell’autorizzazione da quella applicata in caso di abusivismo. La decadenza, infatti, si realizzerebbe dopo il decorso di ulteriori 60 giorni dal termine previsto per il ritiro. In tale lasso di tempo il Servizio Pubblicità potrà richiedere il sopralluogo della P.M. per la comminazione della sanzione prevista per mancato ritiro dell’autorizzazione (di importo ridotto rispetto a quella prevista per l’abusivismo), nonché per sollecitarne il ritiro entro il termine decadenziale. La sanzione prevista per l’abusivismo verrebbe applicata ai casi decadenza solo dopo il decorso di tale termine.

Inoltre è stato aggiunto il comma 5 bis “Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell’attività l’autorizzazione decade in caso di chiusura dell’unità locale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6”. L’inserimento di tale comma è motivato dalla necessità di chiarire che l’autorizzazione perde efficacia al momento della cessazione dell’esercizio dell’attività per la quale era stata rilasciata.

All’art. 17 (Criteri per la determinazione delle tariffe del canone), comma 1, lett. b) al termine del capoverso è stato aggiunto la seguente frase: “Alle strade eventualmente non ricomprese nel suddetto allegato è attribuita la classe 5”. Si tratta di una norma di *chiusura* che, nelle more dell’assegnazione di una classe definitiva, riconosce alle strade di nuova istituzione la categoria viaria meno onerosa per il contribuente.

All’art. 23 (Agevolazioni), comma 2 è stata eliminata la locuzione “per un periodo superiore a 6 mesi”. La modifica si è resa opportuna per consentire agli operatori commerciali di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio anche nei casi in cui il ponteggio medesimo abbia durata inferiore a 6 mesi.

All’art. 26 (Penalità per omesso, parziale e tardivo pagamento del canone), comma 1, dopo la parola “Inoltre:” i tre punti dell’elenco che stabilisce le penalità sono stati sostituiti dai seguenti:

“- in caso di omesso o tardivo versamento del canone oltre i 30 gg. dalle scadenze previste dall’Intimazione al pagamento si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto;

- in caso di omesso o tardivo pagamento entro i 30 gg. dalle scadenze previste dall'Intimazione al pagamento si applica una penalità pari al 3% del canone dovuto;

- in caso di parziale versamento si applicano le medesime penalità sulla quota non versata.”

Tale modifica chiarisce che le previste penalità vengono applicate solo a seguito dell'emissione dell'atto di Intimazione al Pagamento.

Alla NOTA (7) (Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. sono così quantificate, in relazione al tipo di violazione commessa), è stato aggiunto il seguente punto:

“11. mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine previsto dall'art. 5, comma 6, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 206,58.” La modifica si rende necessaria per quantificare la sanzione prevista all'art. 5, comma 6 del Regolamento in esame.

All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera B (Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari), lettera e) dopo “(preinsegne)” è stato aggiunto “e transenne pubblicitarie”. Con tale modifica si è inteso estendere alle transenne pubblicitarie la tariffa applicata alle preinsegne, essendo entrambi classificati dal Regolamento di attuazione del C.d.S. come impianti pubblicitari di servizio.

All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera D (Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso), si sostituisce “il coefficiente moltiplicatore 2,00” con “il coefficiente moltiplicatore 1,60”.

All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera E (Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio effettuata su aree private), è stato sostituito “il coefficiente 1,25” con “il coefficiente 1,00”.

Tale intervento determina una riduzione del 20% del canone per questa tipologia di impianti pubblicitari. Al riguardo va sottolineato come la perdurante crisi economica abbia inciso negativamente sull'andamento della pubblicità esterna. La contrazione del mercato, in misura superiore al 40% nell'ultimo triennio, ha causato la cessazione spontanea da parte delle ditte di pubblicità che li detenevano di un numero assai elevato di impianti pubblicitari di cartellonistica. Solo nel corso dell'anno 2011 sono stati cessati più di 300 impianti, con conseguente diminuzione degli introiti per la Città nonché pesanti ricadute occupazionali nei settori interessati. La proposta modifica dei coefficienti moltiplicatori che comporta una riduzione del canone applicabile per gli impianti di cui trattasi ha proprio l'obiettivo di incentivare il mercato della pubblicità esterna.

All'Allegato B (ELENCO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI DELLA CITTA' CON LA CLASSIFICAZIONE), sono stati aggiunti all'elenco le seguenti strade/sedimi di nuova istituzione, con la relativa classificazione:

09757 Salita al CAI TORINO (2)

11099 Via CARANDO FRATELLI (2)

17754 Via CROSATO GIOVANNI BATTISTA (3)

18579 Strada DECIMA (5)

18876 Piazza DELPIANO DON FRANCO (2)

67265 Via FRAMMARTINO ANGELO (4)

25498 Piazza GIOVANNI PAOLO II (3)

28237 Via LANFRANCO LEOPOLDO (3)

29755 Piazzetta LONGO DON PIETRO (3)

34852 Piazzale MONTE DEI CAPPUCCINI (2)

50913 Via SCIREA GAETANO (5)

50967 Piazza SECRETO GUIDO (4)

56090 Corso TRATTATI DI ROMA (2)

La classificazione è stata definita sulla base dei criteri stabiliti all'art. 17, comma 1, lett. b) del Regolamento.

La I^a Commissione, riunitasi in data 28 maggio 2012, ha esaminato e discusso le modifiche proposte. Preso atto che durante il dibattito non sono emerse osservazioni particolarmente significativi.

Alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente rilevanti, si propone di esprimere **parere favorevole** in merito alle modifiche parziali del "Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie così come previsto dal provvedimento n. mecc. 2012 -02217/013;

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto della Città di Torino

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 – il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è:

- favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, **parere favorevole** in merito alla deliberazione n. Mecc. 2012-02217/013, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modifiche parziali”. (Allegato n. 1).

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Risulta assente al momento della votazione il Consigliere Bolognesi

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	20	
Astenuti	3	(Bello, Furnari e Geninatti Togli)
Votanti	17	
Voti favorevoli	13	
Voti contrari	4	

DELIBERA

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, **parere favorevole** in merito alla deliberazione n. Mecc. 2012-02217/013, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modifiche parziali”. (Allegato n. 1).